

- (8) Perché vi sia la massima trasparenza sulla qualità dell'esecuzione delle operazioni in relazione al prezzo, le informazioni fornite sul prezzo dovrebbero escludere eventuali commissioni o interessi maturati.
- (9) Per determinare le informazioni appropriate per valutare la qualità in termini di prezzo dovrebbero essere richieste sia informazioni sui livelli medi giornalieri che informazioni riferite ad uno specifico momento. In tal modo i partecipanti avranno una visione più completa e potranno analizzare la qualità dell'esecuzione nel suo giusto contesto. Per consentire il confronto tra i prezzi degli strumenti finanziari, è inoltre necessario che venga specificato il codice della moneta delle operazioni comunicate.
- (10) Per ragioni di coerenza normativa, non è opportuno imporre alle sedi di negoziazione di fornire informazioni sulle operazioni che al momento della pubblicazione sono ancora soggette a differimento della pubblicazione ai sensi degli obblighi in materia di trasparenza post-negoziazione. È opportuno che gli internalizzatori sistematici, i *market maker* e gli altri fornitori di liquidità siano esentati dalla pubblicazione di dati riferiti ad uno specifico momento sulle operazioni di dimensioni superiori alle dimensioni normali di mercato o di dimensioni specifiche allo strumento finanziario, per evitare di esporre queste sedi all'indebito rischio di rivelare informazioni commerciali riservate che potrebbero compromettere la capacità di coprire le esposizioni e di fornire liquidità. Per le azioni, i fondi indicizzati quotati e i certificati considerati illiquidi ai sensi del regolamento (UE) n. 600/2014, la soglia corrispondente alle dimensioni normali di mercato da utilizzare corrisponde alle dimensioni normali minime di mercato disponibili per il tipo di strumento finanziario. Per ragioni di certezza giuridica, è opportuno precisare che le espressioni «dimensione elevata» e «dimensione specifica allo strumento finanziario» hanno lo stesso significato con cui sono usate nelle disposizioni in materia di trasparenza post-negoziazione.
- (11) È essenziale che vi sia piena trasparenza su tutti i costi fatturati per l'esecuzione di un ordine tramite una sede. È necessario specificare tutti i costi di esecuzione degli ordini dei clienti dovuti all'utilizzo di una specifica sede sostenuti direttamente o indirettamente dai clienti stessi. Tali costi dovrebbero comprendere le commissioni di esecuzione, incluse le commissioni per l'immissione, la modifica e la cancellazione degli ordini o per il ritiro delle quotazioni, e le commissioni relative all'accesso ai dati di mercato o all'uso di terminali. I costi pertinenti possono includere anche le commissioni di compensazione o di regolamento o tutte le altre commissioni pagate a terzi partecipanti all'esecuzione degli ordini, se rientrano tra i servizi forniti dalla sede di esecuzione. L'informazione sui costi dovrebbe includere anche le tasse o le imposte direttamente fatturate alla sede o da essa pagate per conto dei membri o degli utenti della sede di esecuzione o del cliente a cui l'ordine si riferisce.
- (12) La probabilità dell'esecuzione indica la probabilità di esecuzione di un particolare tipo di ordine, ed è suffragata da informazioni sui volumi di negoziazione del dato strumento o su altre caratteristiche degli ordini e delle operazioni. Le informazioni sulla probabilità dell'esecuzione dovrebbero consentire il calcolo di parametri, quali la dimensione di mercato relativa di una sede per un dato strumento finanziario o per una data classe di strumenti finanziari. La probabilità dell'esecuzione dovrebbe essere valutata anche sulla base di dati sulle operazioni non andate a buon fine o sugli ordini cancellati o modificati.
- (13) La velocità dell'esecuzione può avere significati diversi nei vari tipi di sedi di esecuzione, dato che la misurazione della velocità varia in funzione sia dei sistemi che delle piattaforme di negoziazione. Per i sistemi ad asta continua con *book* di negoziazione, la velocità dell'esecuzione dovrebbe essere espressa in millisecondi, mentre per gli altri sistemi di negoziazione è opportuno utilizzare unità di tempo più grandi. È altresì opportuno escludere la latenza della connessione dei partecipanti alla sede di esecuzione, che sfugge al controllo della sede di esecuzione.
- (14) Per confrontare la qualità dell'esecuzione di ordini di dimensioni diverse, le sedi di esecuzione dovrebbero essere tenute a comunicare le operazioni entro vari intervalli dimensionali. Le soglie dei predetti intervalli dovrebbero essere fissate in funzione del tipo di strumento finanziario e della sua liquidità, in modo da offrire un campione adeguato di esecuzioni di ordini per dimensioni tipiche dello strumento.
- (15) È importante che le sedi di esecuzione raccolgano i dati nel corso dell'intero orario normale di funzionamento. Le comunicazioni dovrebbero pertanto essere effettuate gratuitamente in un formato leggibile da apparecchiature elettroniche mediante un sito web per consentire al pubblico di scaricare, cercare, organizzare e analizzare tutti i dati forniti.
- (16) Le comunicazioni da parte delle sedi di esecuzione dovrebbero essere integrate dai dati forniti dai fornitori di sistemi consolidati di pubblicazione previsti dalla direttiva 2014/65/UE, al fine di permettere di misurare meglio la qualità dell'esecuzione.

